



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del **13.07.2022** ai sensi dell'art. 221 Dl 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con assegnazione di termine per note; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **212/2022** R.G.Lav.

**TRA
IACONELLI LIDIA**

rappresentato e difeso dall'avv. Risito giusta procura allegata in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loreto, via Neruda n. 1;

RICORRENTE

INPS

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dagli avv. Flori giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;

RESISTENTE

OGGETTO: pensione indiretta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente allega di avere diritto alla pensione indiretta a seguito del decesso del marito, tenente colonnello in servizio presso l'aeronautica militare, lamentando di non avere avuto alcuna erogazione dall'INPS.

Costituendosi in giudizio l'INPS eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti trattandosi di pensione a carico dello Stato, l'inammissibilità della domanda in quanto la pensione indiretta spettava in caso di lavoratore attivo mentre nel caso di specie il de cuius era lavoratore in pensione sicché spettava la pensione di reversibilità,



l'infondatezza della pretesa in quanto la pensione era già stata erogata a decorrere dal maggio 2022.

Alla prima udienza di discussione le parti concordavano che era cessata la materia del contendere con riferimento all'erogazione della prestazione ma parte ricorrente pur rinunciando al risarcimento del danno instava per la condanna alla rifusione delle spese di lite e alla liquidazione degli interessi moratori; contestava, infine, l'eccezione di giurisdizione chiedendo in subordine l'assegnazione di termine per la riassunzione.

Orbene, si ritiene che la pretesa residua vantata da parte ricorrente agli accessori debba seguire quanto alla giurisdizione la sorte della domanda principale che esula dalla giurisdizione del giudice ordinario avendo ad oggetto una pensione a carico esclusivo dello Stato, appartenendo il *de cuius* al personale militare, sicché va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti avente carattere esclusivo sulla materia pensionistica dei dipendenti pubblici (Cass. SSUU 1306/2017).

A nulla rileva che il convenuto abbia provveduto alla liquidazione del dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere, non potendo ciò integrare un comportamento univoco da cui desumere la rinuncia all'eccezione di giurisdizione e sottraendosi in ogni caso l'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla materia alla disponibilità delle parti.

Non è necessario individuare il termine per la riassunzione che viene stabilito dall'art. 59 legge 69/2009, a norma del quale l'interessato può riassumere il giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite considerato che a fronte di una domanda dell'ottobre 2019 la prestazione è stata pacificamente erogata soltanto nell'aprile 2022 dopo il deposito del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
 - 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Ancona, il 13.07.2022.

IL GIUDICE

(*dr.ssa Tania De Antoniis*)
(Atto sottoscritto digitalmente)

